



Newsletter: dicembre 2018

Si trasmette la newsletter di aggiornamento con i più fervidi auguri per le prossime festività!

A cura di Lucio Camaldo, Francesca Manfredini, Marina Troglia, Pier Francesco Poli, Marika Piazza, Silvia Ponteduro

IL RINNOVATO QUADRO GIURIDICO DI EUROJUST

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (in G.U.U.E., 21.11.2018, L 295/138)

Il Regolamento (UE) 2018/1727, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, innova sensibilmente l'assetto normativo di Eurojust, che rappresenta uno dei più importanti protagonisti della cooperazione giudiziaria in materia penale dell'Unione europea, istituito al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, attraverso il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri.

In considerazione dell'esponentiale aumento della criminalità transfrontaliera, l'atto in commento mira a potenziare l'efficacia di Eurojust, in conformità a quanto stabilito dall'art. 85 TFUE, il quale dispone che la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'agenzia siano determinati mediante regolamenti, adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Pertanto, il Regolamento in esame sostituisce l'originaria decisione 2002/187/GAI, istituendo l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, che succede all'unità istituita nel 2002 (art. 1).

Uno degli elementi di maggior rilievo del Regolamento è la riforma della struttura di *governance* di Eurojust (Capo II), la quale comprende i membri nazionali, il collegio, il comitato esecutivo e il direttore amministrativo. L'efficacia operativa di Eurojust viene, anzitutto, migliorata attraverso una definizione omogenea dello *status* – pubblico ministero, giudice, o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a questi ultimi (art. 7) – e dei poteri (art. 8) dei membri nazionali.

Quanto al collegio, viene fatta una chiara distinzione tra due composizioni (art. 10), a seconda che esso eserciti funzioni operative – consistenti nelle attività di sostegno e coordinamento delle indagini nazionali – o di gestione, concernenti, ad esempio, l'adozione del programma di lavoro dell'Agencia, del bilancio annuale o della relazione annuale. Il comitato esecutivo è, poi, istituito al fine di provvedere alla preparazione delle decisioni di gestione del collegio e ad alcuni compiti amministrativi (art. 16).

Un altro profilo di peculiare rilievo attiene ai rapporti che Eurojust intrattiene con le istituzioni, gli organi, gli organismi dell'Unione, nonché con le autorità di Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali (Capo V). Sotto tale profilo, assume particolare importanza l'art. 50, concernente i rapporti tra l'Agencia e la neo istituita Procura europea, i quali sono orientati ad una stretta cooperazione e allo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione.

Infine, merita evidenziare che il Capo VIII, dedicato alle valutazioni e alle relazioni, e, più in particolare, l'art. 67 assegnano un rilevante ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con la maggiore legittimità democratica conferitagli dal Trattato di Lisbona.

Testo consultabile all'indirizzo *web*:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/regolamento-ue-20181727-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-14-novembre-2018-che-istituisce-lagenzia-dellunione-europea-per-la-cooperazione-giudiziaria-penale-eurojust-e/>

PROCURA EUROPEA: STABILITE LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SELEZIONE

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio del 13 luglio 2018 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (in G.U.U.E., 12.11.2018, L 282/8)

La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 costituisce un importante atto, che affianca il Regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea, ponendo le basi per l'effettiva operatività del nuovo organo dell'Unione.

Più in dettaglio, l'atto delinea le regole di funzionamento del comitato di selezione, il quale conta dodici componenti – scelti tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza – e svolge un decisivo ruolo sia nella procedura di nomina del procuratore capo europeo (art. 14, par. 3, Regolamento (UE) 2017/1939), sia in quella dei procuratori europei (art. 16, par. 2, Regolamento (UE) 2017/1939).

Evidenziando la necessità che le regole di funzionamento del comitato ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità, la Decisione di esecuzione stabilisce, anzitutto, che i suoi componenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione e del Parlamento, e che il loro mandato ha durata quadriennale. Inoltre, è precisato che il comitato delibera a porte chiuse, che le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale è eletto tra i componenti del comitato.

Quanto alla procedura di nomina del procuratore capo europeo, l'atto in esame specifica che il comitato stabilisce una rosa di candidati, attraverso una selezione condotta sulla base dei requisiti indicati dall'art. 14, par. 2, Regolamento (UE) 2017/1939. I nominativi così individuati sono ordinati in una graduatoria, in virtù delle rispettive qualifiche ed esperienze professionali emergenti dalla candidatura e dalle informazioni supplementari eventualmente richieste. Successivamente, il comitato procede all'audizione personale dei candidati, al fine di giungere alla redazione di un elenco comprendente un massimo di cinque nominativi da sottoporre al Parlamento e al Consiglio per la nomina. È, altresì, previsto che i candidati esclusi dalla selezione siano informati in merito ai motivi di tale decisione, avendo la possibilità di presentare un reclamo al Consiglio, ai sensi dell'art. 90, par. 2, Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («Statuto dei funzionari»).

Una procedura analoga è, infine, stabilita al fine dell'emissione del parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo, conformemente all'art. 16, par. 2, Regolamento (UE) 2017/1939.

Testo consultabile all'indirizzo *web*:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decisione-di-esecuzione-ue-20181696-del-consiglio-del-13-luglio-2018-concernente-le-regole-di-funzionamento-del-comitato-di-selezione-di-cui-allarticolo-14-paragrafo-3-del-regolamento-ue-2017/>

PROVVEDIMENTI ABLATIVI E RECIPROCO RICONOSCIMENTO

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (in G.U.U.E., 28.11.2018, L 303/1)

Con il Regolamento (UE) 2018/1805 le istituzioni dell'Unione affrontano nuovamente la disciplina dei fondamentali istituti del congelamento e della confisca, già oggetto della Decisione quadro 2003/577/GAI,

della Decisione quadro 2006/783/GAI, nonché della Direttiva 2014/42/UE.

Preso atto del non soddisfacente livello di efficacia del quadro normativo previgente, il presente Regolamento – fonte che si caratterizza per essere giuridicamente vincolante e direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali – mira a istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento.

L'ambito applicativo del Regolamento si estende a tutti i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito di un procedimento penale, a prescindere dal titolo di reato in relazione al quale si procede (art. 1, par. 1).

Precisando che le decisioni da riconoscere ed eseguire devono rispettare i diritti fondamentali, nonché il principio di necessità e quello di proporzionalità (art. 1, par. 2 e 3), il Regolamento ripropone alcune delle caratteristiche tipiche degli atti normativi fondati sul principio del reciproco riconoscimento, come il superamento del requisito della doppia incriminazione per determinate categorie di reati (art. 3), il contatto tendenzialmente diretto tra autorità giudiziarie (artt. 4 e 14), nonché la tassatività dei motivi di rifiuto (artt. 8 e 18) e di quelli di rinvio dell'esecuzione (artt. 10 e 21).

Il Capo II del Regolamento (artt. 4-13) è dedicato ai provvedimenti di congelamento, i quali possono essere emessi da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, ovvero da una diversa autorità – che, ai sensi del diritto nazionale, sia competente in ambito penale –, previa convalida dell'autorità giurisdizionale (art. 2, n. 8, lett. a).

Il provvedimento di congelamento è trasmesso all'autorità d'esecuzione mediante un certificato *standard*, allegato al Regolamento. Tale certificato, a seconda dei casi, deve essere accompagnato dal provvedimento di confisca, ovvero deve contenere le istruzioni concernenti la durata del congelamento dei beni interessati, nell'attesa che il provvedimento di confisca venga trasmesso (art. 4, par. 6).

Conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'autorità d'esecuzione provvede al riconoscimento del provvedimento in tempi rapidi e con le stesse modalità che sarebbero adottate per un analogo provvedimento interno. Essa, inoltre, informa senza indugio l'autorità emittente circa l'esecuzione del provvedimento, indicando, altresì, la descrizione dei beni congelati e, ove possibile, una stima del loro valore (artt. 7 e 9). Un'informazione tempestiva deve essere resa all'autorità emittente anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione del provvedimento di congelamento sia impossibile perché, ad esempio, il bene è già stato confiscato, è scomparso, è stato distrutto, ovvero non è rinvenuto nel luogo indicato nel certificato (art. 13).

Al pari di quanto già esposto in relazione ai provvedimenti di congelamento, anche le decisioni di confisca (Capo III, artt. 14-22) sono trasmesse all'autorità d'esecuzione mediante il certificato *standard* allegato (art. 17). Ai sensi dell'art. 18, in assenza di un motivo di non riconoscimento (art. 19) o di rinvio (art. 21), l'autorità competente adotta, senza indugio e comunque entro 45 giorni dalla ricezione del certificato (art. 20), le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento. In caso di impossibilità di rispettare il suddetto termine (art. 20, par. 4), ovvero di procedere all'esecuzione del provvedimento (art. 22, par. 1), è prevista una tempestiva informazione dello Stato emittente.

Da ultimo, le disposizioni generali (Capo IV, artt. 23-34) chiariscono che l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 23), prescrivono una consultazione immediata tra le autorità coinvolte, al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa (art. 25), stabiliscono i criteri in funzione dei quali risolvere l'ipotesi di concorso di richieste (art. 26), dettano la disciplina concernente la gestione e la restituzione dei beni congelati o confiscati (artt. 28 e 29) e prescrivono un obbligo di informazione in favore dei soggetti colpiti dai provvedimenti (art. 32).

Testo consultabile all'indirizzo *web*:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/regolamento-ue-20181805-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-14-novembre-2018-relativo-al-riconoscimento-reciproco-dei-provvedimenti-di-congelamento-e-di-confisca/>

LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al

riciclaggio mediante il diritto penale (in G.U.U.E., 12.11.2018, L 284/122)

Lo scorso 23 ottobre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la direttiva in commento, che mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale e la cui attuazione è prevista, per gli Stati membri, entro il 3 dicembre 2020.

Nei considerando della direttiva si premette, anzitutto, che la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio – relativa al riciclaggio di denaro, all'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato – non è esaustiva e che l'attuale configurazione del riciclaggio come reato non risulta sufficientemente coerente per il contrasto del medesimo in tutta l'Unione europea. Si stabiliscono, così, norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, precisando altresì che la direttiva in commento non si applica al riciclaggio che riguardi beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, per il quale vigono, invece, le norme specifiche della direttiva (UE) 2017/1371 (art. 1).

Vengono, poi, fornite alcune definizioni in tema di "attività criminosa", "beni" e "persona giuridica" (art. 2), nonché indicazioni precise affinché talune condotte, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati (art. 3).

Altre disposizioni disciplinano, poi, il concorso, l'istigazione e il tentativo (art. 4), le sanzioni per le persone fisiche (art. 5) e le eventuali circostanze aggravanti (art. 6), nonché la responsabilità delle persone giuridiche (art. 7) e le relative sanzioni (art. 8).

Infine, si forniscono indicazioni sulla confisca (art. 9), sulla giurisdizione (art. 10) e sugli strumenti investigativi da utilizzarsi per il contrasto del riciclaggio, che devono essere efficaci quanto quelli individuati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità (art. 11).

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/direttiva-ue-20181673-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-23-ottobre-2018-sulla-lotta-al-riciclaggio-mediante-il-diritto-penale/>

PARERE DEL CSM SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018" (delibera del 12 novembre 2018)

Il Ministro della Giustizia ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di formulare un parere ex art. 10 legge n. 195 del 1958 sul disegno di legge delega AC 1201 contenente i principi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nell'adozione della normativa interna finalizzata a dare attuazione al Regolamento istitutivo dell'Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO), nonché alla Direttiva (UE 2017/1371), in tema di "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione".

Difatti, come noto, il regolamento EPPO - introducendo nuovi istituti e *iter* procedurali che non trovano collocazione e disciplina nella normativa processuale vigente - richiede un tanto necessario, quanto opportuno, intervento in termini di adeguamento.

Con il provvedimento in esame, dunque, il CSM analizza i profili del disegno di legge delega che chiamano direttamente in causa le competenze consiliari e lo statuto ordinamentale della magistratura.

Tra le diverse osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2018, degna di nota appare quella offerta sul tema della nomina della terna di magistrati aspiranti al posto di Procuratore europeo (PE) e dei Procuratori delegati europei (PED), secondo la quale l'indiscutibile natura giudiziaria delle funzioni del PE impone la competenza esclusiva del CSM.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/parere-del-csm-sul-disegno-di-legge-concernente-delega-al-governo-per-il-recepimento-delle-direttive-europee-e-lattuazione-di-altri-atti-dellunione-europea-legge-d/>

RELAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL'OLAF

**Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea:
relazione di attività del Comitato di vigilanza dell'Olaf – 2017 (in G.U.U.E., 26.10.2018, C 389/1)**

La relazione annuale presentata dal Comitato di vigilanza dell'OLAF per l'anno 2017 illustra i risultati dell'attività di controllo dell'esecuzione della funzione investigativa da parte dell'Ufficio, evidenziando, nel complesso, l'opportunità di una serie di modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, volte a garantire in modo più efficace l'attività di vigilanza del Comitato stesso, l'indipendenza dell'OLAF nell'esercizio dei propri poteri e la tutela delle garanzie procedurali.

Il Comitato evidenzia, infatti, le difficoltà incontrate nell'accesso alle informazioni riguardanti le indagini svolte da OLAF per assolvere alla propria attività di vigilanza, stante l'inadeguatezza della banca dati dell'OLAF, e propone l'introduzione di un meccanismo mediante il quale l'Ufficio dovrebbe trasmettere regolarmente al Comitato le relazioni su tutti i reclami esistenti, di cui l'Ufficio è a conoscenza unitamente a tutti i dati relativi alle indagini compiute.

La relazione illustra, in particolare, la necessità di prevedere nuove forme di cooperazione e coordinamento tra OLAF e gli Stati nazionali in materia di conservazione delle prove, al fine di assicurare l'esecuzione, sul fronte interno, delle raccomandazioni dell'Ufficio, nonché una specifica procedura per poter gestire le singole denunce e l'introduzione di un termine di durata per le indagini, allo scopo di evitare la compromissione dell'effettività delle indagini stesse e la violazione dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali indagini.

Il Comitato ha espresso, altresì, seri dubbi circa il rispetto delle priorità della politica in materia di indagini, evidenziando, come la maggior parte delle indagini svolte nell'anno 2017 abbia avuto ad oggetto settori quali i dazi doganali, le spese riguardanti i fondi strutturali dell'UE, i fondi di politica agricola e dello sviluppo rurale a discapito di altri settori di spesa e di reddito come appalti pubblici, contrabbando di tabacco, alcolici, casi relativi ad aiuti umanitari, sviluppo e forme di sostegno a favore di migranti e rifugiati.

Infine, volgendo lo sguardo al futuro, la relazione evidenzia l'importanza che potrà assumere l'impatto dell'applicazione del regolamento EPPO non solo sulla *governance* dell'OLAF, ma anche sull'eventuale esecuzione della relativa funzione di indagine e sul ruolo di controllo svolto dal Comitato di vigilanza, e raccomanda l'adozione di disposizioni sullo scambio di informazioni tra OLAF ed EPPO, volte ad evitare sovrapposizioni tra le rispettive attività, nonché l'inclusione di disposizioni per l'istituzione di gruppi di esperti in materia di controllo della raccolta di prove giudiziarie, al fine di fornire a EPPO assistenza di qualità elevata nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali.

Testo consultabile all'indirizzo *web*:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/relazione-di-attivita-del-comitato-di-vigilanza-dellolaf-anno-2017/>



Questa email ti è stata inviata perché sei iscritto come utente al Centro Studi di Diritto Penale Europeo
